



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del Registro del 09.02.2015

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dei signori
Ingiaino Rosario e Tannorella Maria – sentenza n. 1461/2014
emessa dal Tribunale di Agrigento

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di febbraio alle ore 17,00

nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale

convocato su richiesta del Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è

riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:

esecuzione

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. BARLETTA MARGHERITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. CASTRONOVO SANTORO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. RUFFINO CARMELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. PACE LETIZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. DICEMBRE ORLANDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13. VINCI AGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ALOTTO CALOGERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. VOLPE ANTONINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. VITELLO DESYREE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15. MELI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. CATANIA SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. MONTALTO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. VACCA SALVATRICE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. MALLUZZO CALOGERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. INGUANTA MARIACONCETTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18. RUME' MAFALDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. INCARDONA ROSARIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19. BRUNA ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. MESSINESE SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. CASTELLINO GIULIOVINCENZO M.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza il Signor Salvatore Messinese

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia
IL PRESIDENTE accertato il numero di 14 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara
legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale CC. n. 10 del 09.02.2015

Si passa alla trattazione del 4° punto all'o.d.g. avente ad oggetto" Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dei signori Bonfanti Rosario e Di Vincenzo salvatore sentenza n. 2122/2014 emessa dal TAR di Palermo.

Il Presidente invita l'ingegnere Concetta Di Vincenzo a dare lettura della proposta di deliberazione.

Entrano in aula i Consiglieri Castellino e Pace – presenti 14

Ultimata la lettura poiché nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione

La votazione espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

Consiglieri presenti 14

Voti favorevoli 14(Barletta, Ruffino, Alotto, Catania, Vacca, Messinese, Castronovo, Pace, Vinci, Meli, Montalto, Rumè, Bruna, Castellino)

Assenti 6 (Dicembre, Vitello, Inguanta, Incardona, Volpe, Malluzzo)

Il Presidente visto l'esito della superiore votazione proclama il risultato mediante il quale

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti per quanto concerna la regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visto il parere della commissione competente;

Vista la superiore votazione

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto" Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dei signori Bonfanti Rosario e Di Vincenzo Salvatore – sentenza n. 2122/2014 emessa dal TAR di Palermo che qui si intende integralmente trascritta.

Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale comunica che questa mattina è stata convocata una conferenza di servizio per i parchi eolici i quali sono stati riesumati dalla Regione.

Fa presente che nel 2007 il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole sull'installazione di un parco eolico in contrada Ragusetta. Riferisce che la delibera adottata dal Consiglio Comunale non aveva conseguito efficacia e fa presente che sorgono molti parchi eolici al confine del territorio *di Palermo di S. Michele* l'eventuale installazione di altri parchi eolici penalizzerebbe la situazione economica e lo sviluppo del territorio.

L'Amministrazione Comunale e la Sovrintendenza hanno espresso parere contrario all'installazione di altri parchi eolici.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale CC. n. 10 del 09.02.2015

Si passa alla trattazione del 3° punto all'o.d.g. avente ad oggetto" Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dei signori Ingiaimo Rosario e Tannorella Maria – sentenza n. 1461/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento.

Il Presidente invita l'ingegnere Concetta Di Vincenzo a dare lettura della proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio ritiene che debba essere fatta una riflessione sui debiti fuori bilancio, oggi il Consiglio è chiamato a votare due debiti di fuori bilancio e ritiene che per questo debito manca l'azione di fare, l'azione positiva poiché di fronte ad una buca è importante programmare l'intervento, l'assurdo è non trovare la copertura finanziaria. Però di fronte al debito fuori bilancio, si trova la copertura finanziaria. Ritiene che venga fatta una relazione dettagliata di tutte le liti pendenti in materia di risarcimento finale relative all'ultimo quinquennio, nonché occorre che il responsabile del procedimento accerti se sia più conveniente effettuare una transazione rispetto ad una lite potenziale. Il Consiglio Comunale si stà adoperando per migliorare la città ma registra la mancata collaborazione dei dipendenti.

Il Sindaco chiede di quantificare anno per anno i costi sostenuti per le soccombenze.

Il Consigliere Alotto condivide il discorso del Presidente del Consiglio.

Ricorda che allorquando si verifica un incidente stradale si devono attivare tutti i meccanismi di controllo, il cittadino deve telefonare ed avvisare i vigili urbani. Quando un incidente si verifica, al fine di evitare il lievitare dei costi, è inutile arrivare ad una sentenza. Allorquando accade l'incidente la squadra di pronto intervento deve intervenire. Concorda con il Presidente del Consiglio di trovare le risorse per ricorrere alle transazioni.

Ultimati gli interventi poiché nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione

Si allontanano i consiglieri Pace e Castellino – presenti 12

La votazione espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli 12(Barletta, Ruffino, Alotto, Catania, Vacca, Messinese, Castronovo, Vinci, Meli , Montalto Rumè e Bruna)

Assenti 8 (Dicembre, Vitello, Inguanta, Incardona, Pace, Volpe, Malluzzo e Castellino)

Il Presidente visto l'esito della superiore votazione proclama il risultato mediante il quale

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti per quanto concerna la regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visto il parere della commissione competente;

Vista la superiore votazione

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto" Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dei signori Ingiaimo Rosario e Tannorella Maria – sentenza n. 1461/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento



*Comune di Palma di Montechiaro
(Provincia di Agrigento)*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio Sig.ri Ingiaimo Rosario e Tannorella Maria- Sentenza n.1461/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento.

Il Dirigente del Settore UTC:

Premette che:

Con atto di citazione notificato il 5 novembre 2010, i Sig.ri Ingiaimo Rosario, nato a Palma di Montechiaro il 18/5/1965, e Tannorella Maria, nata a Agrigento il 3/9/1971, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Ingiaimo Francesco, nato a Licata il 29/9/1994, convenivano in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro, avanti il Tribunale di Agrigento, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in esito ad un sinistro accaduto in data 4/1/2009 in via Martiri di Belfiore, allorché, nell'intento di giocare con un pallone, a causa di una buca non segnalata e non visibile rovinava violentemente a terra ;

il Comune di Palma di Montechiaro si è costituito nel giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea, l'eccessività della richiesta risarcitoria e la corresponsabilità dei genitori per omessa vigilanza sul figlio minore;

il predetto giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Agrigento n.1461 del 15 ottobre 2014, con la quale il Giudice adito, a parziale accoglimento della domanda attorea, **ha condannato** il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento in favore dei sig.ri Ingiaimo Rosario e Tannorella Maria, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Ingiaimo Francesco, della somma complessiva di € 7.592,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della sentenza al soddisfo; ha compensato per un terzo le spese di giudizio tra la parte attrice e il comune, **ponendo** a carico del Comune di Palma di Montechiaro i restanti due terzi delle spese sostenute, liquidate in €300,00 per spese vive e € 2.200,00 per compensi oltre IVA, CPA e accessori come per legge; **ha condannato** il comune al pagamento delle spese del CTU nella misura liquidata in corso di causa e anticipata dalla parte attrice;

Considerato che le somme dovute all'attore in esecuzione della sentenza de qua, sono le seguenti, giusta specifica dell'Avvocato di parte, prot.34975 del 18/11/2014, :

- risarcimento danni €7.592,00

Spese legali liquidate in sentenza:

- onorario e diritti di proc.	€2.200,00
- rimborso spese generali 15%	€. 330,00
- 4% CPA	€. 101,20
- IVA	€. 578,86
- spese vive liqu.in sentenza	€. 300,00
- spese CTU	€. 350,00

- spese successive	€.	<u>75,13</u>
Totale	€.	3.935,19

Occorre altresì provvedere ad impegnare le spese per la registrazione della sentenza che ammontano a €.228,00;

Atteso che:

a norma dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 la fattispecie costituisce debito fuori bilancio.

l'art.147 della legge finanziaria 2002 che modifica parzialmente l'art.14 del D.Lvo n.669/96, convertito in L.n.30/97, statuisce che le amministrazioni pubbliche completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, aventi efficacia esecutiva, entro il termine di gg.120 dalla notificazione del titolo esecutivo;

Dato atto che con successiva determina dirigenziale si procederà al pagamento di quanto dovuto in favore del sig.ri Ingiaino Rosario e Tannorella Maria;

PROPONE

Previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori come per legge;

Di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della complessiva somma di €.11.527,19 come da sentenza n.1461 del 15 ottobre 2014 emessa dal tribunale di Agrigento in favore dei sig.ri Ingiaino Rosario e Tannorella Maria, genitori del minore Ingiaino Francesco;

Di impegnare la spesa complessiva di €.11.527,19 all'interv.1010808 cap. 1871 denominato "Riconoscimento debito fuori bilancio finanziato da OO.UU.". IMP. n.33477 sub 76606;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il Proponente
Arch. Francesco Lo Nobile




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: UTC

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

data _____

Il Responsabile del Servizio
arch. Francesco Lo Nobile




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepita con L.r. n° 48/91, così come sostituito dall'art.12 L.R. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

data _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo



COPA

*1. Copia a r.c.
Affidato (originali)
Sindaco*

1461/14
772/11
14396/14
1817/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Designato Dott. Marco Salvatori,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 772 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno
2011, posta in decisione all'udienza del 9.4.2014 e iscritta a ruolo

DA

Ingiaimo Rosario e Tannorella Maria, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio
minore Ingiaimo Francesco , nato a Licata il 29.9.1994 , con gli Avv.ti Vincenzo Mula e
Antonella Vaianella

parte attrice

CONTRO

Comune di Palma di Montechiaro , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso per procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta dall'Avv. to
Giuseppe Fabio Cacciatore

Convenuto

Oggetto: Azione di risarcimento dei danni

*effetto:
Azione di
risarcimento
danni*

Comune di Palma di Mont. ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0033993
del 10/11/2014



[Handwritten signatures]



RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione Ingiaimo Rosario e Tannorella Maria, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Ingiaimo Francesco convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Comune di Comune di Palma di Montechiaro chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, subito dal figlio minore, in data 4.1.2009, alle ore 19,00 circa, allorquando, mentre stava giocando a pallone, in Via dei Martiri di Belfiore, cadeva per terra a causa di una buca non segnalata, procurandosi la frattura al braccio destro

Tanto premesso l'attrice chiedeva al Tribunale, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Comune convenuto, ex art 2051 c.c. la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti, biologico, morale ed esistenziale, Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Comune convenuto, rilevando che: - nel caso di specie, per la condizione dei luoghi, non sussisteva alcuna insidia, e che la dinamica del sinistro non era quella riportata in citazione; - che incombeva sull'attore provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile; - che nessuna responsabilità ex art. 2051 poteva configurarsi in capo allo stesso Comune, posto che l'estensione del bene demaniale impediva l'esercizio di un continuo ed efficace controllo atto ad impedire l'insorgenza di insidie; - l'eccessività della richiesta risarcitoria; - che erano corresponsabili i genitori del minori, per omessa vigilanza sul figlio minore.

Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., ammessa documentazione, ed escussi due testimoni.



Veniva nominato il CTU, nella persona della dr. ssa F. Arculeo, e depositata la CTU, la causa veniva rinviata per le conclusioni. La causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ex art 190 c.p.c.

La domanda proposta dalla parte attrice è fondata, e va accolta, sia pur solo nei limiti in seguito indicati.

Deve innanzitutto evidenziarsi che il Comune, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla manutenzione di opere pubbliche, incontra i limiti derivanti sia dalle norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima tra tutte quella del "neminem ledere", in ossequio alla quale esso è tenuto a far sì che l'opus publicum (tra cui, innanzitutto, una strada aperta al pubblico transito, veicolare e pedonale) non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo (Cassazione civile sez. III, 8 novembre 2002, n. 15710, per la quale si applica l'art 2051 c.c. in relazione a strada aperta al pubblico transito, veicolare e pedonale). Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (per tutte Cass. 11749/1998) dalla proprietà della pubblica via del Comune sulla strada (art. 16 della legge 20 marzo 1965 n. 2248 all.F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione come stabilito dall'art. 5 R.D. 15.11.1923 n. 2056, ma anche quello di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (sull'applicabilità di tale norma anche agli enti pubblici minori, per i beni demaniali di loro pertinenza vedi, per tutte, la condivisibile Cass. 27.12.1995 n. 13114, rv. 495208; cfr Cassazione civile sez. III, 8 novembre 2002, n. 15710).

Orbene, ciò premesso, deve ritenersi, sulla base delle risultanze acquisite in istruttoria, che il danno occorso alla parte attrice, utente della strada di proprietà comunale, sia stato

determinato dalla oggettiva esistenza, nel momento del sinistro, di una situazione di pericolo, imputabile al comportamento poco prudente e non diligente – e quindi colposo – del Comune.

Dalle testimonianze rese nel corso del giudizio dai testimoni e dalle fotografie in atti emerge che il minore è caduto a causa di insidiosa buca derivante da mancanza di cemento a sigillatura di una grata di scolo delle acque meteoriche infissa in strada pubblica di Via dei Martiri di Belfiore, (cfr fotografie in atti), non segnalata (cfr deposizioni dei due testi) mentre era intento a giocare a pallone, nei pressi della sua abitazione.

In ordine alla infrazione di norme da parte del convenuto ente deve ricordarsi che l'art. 14 C.d.S. (D. Lgs 30.4.1992 n 285) concernente i poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade, stabilisce che questi ultimi *"allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze..."*

Dalla lettura delle suddetta norma appare palese ed evidente la responsabilità, nella fattispecie *de qua*, dell'Ente convenuto in giudizio., anche per il principio del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c., per la presenza di un oggettivo pericolo, della mancanza di pulizia della sede stradale, e di segnali di pericolo attestanti la presenza di una strada sconnessa con buche sulla sede stradale.

Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che



configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. L'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo – ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. – con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. 15779/06).

Deve tuttavia rilevarsi che l'aver individuato certe ed inequivoche responsabilità in capo al convenuto Comune non esclude che, nello stesso tempo, anche la poca diligenza e perizia dell'attore abbia contribuito a determinare l'evento, o ad aggravare le conseguenze negative dello stesso. Infatti, deve ritenersi che, nel caso di specie, vi sia stato anche una colpa concorrente (art 1227 c.c) sia pur minoritaria, del minore , posto che lo stesso non ha prestato la dovuta attenzione , ed imprudentemente e negligenemente , si è intrattenuto a giocare a pallone, all'imbrunire (alle ore 19,00, secondo quanto riportato in citazione, e, quindi, in orario in cui non vi è , notoriamente la (maggiore) luce diurna, nel mese di gennaio (cfr quanto dichiarato dal teste Tannorella Gioacchino, " l'incidente è avvenuto in un'orario in cui non vi era ancora buio, in un periodo della giornata in cui stavano calando le tenebre"), allorquando il pericolo e le insidie presenti nell'asfalto sono di minore visibilità.

Va infatti rilevato che secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione , non sussiste incompatibilità della responsabilità colposa in caso di



insidia con il concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass. 17152/2002; Cass. n. 15224/2005).

Nessun dubbio, poi, v'è in ordine al fatto che il minore si sia procurato le lesioni indicate in citazione (rectius: quelle accertate dal nominato CTU) proprio a causa della caduta descritta in citazione.

Va, a tal proposito, ricordato che ad agire in giudizio sono i genitori nella qualità di esercenti la potestà sul minore, discendendone che, anche ammesso volesse ipotizzarsi una omissione di vigilanza dei genitori, giuridicamente rilevante ex art. 147 e 320 c.c., essa, per un verso, potrebbe concorrere con la responsabilità del Comune, dando luogo ad un concorso di fattori causali che sarebbero entrambi rilevanti rispetto all'evento lesivo. Nella fattispecie in esame si verte infatti in tema di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., secondo cui i "coautori di un danno aquiliano colposo rispondono sempre in solido nei confronti del danneggiato, quand'anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso, in misura efficiente, rispetto alla produzione dell'evento" (Cass. Civ 12 novembre 1999 n. 12558). La responsabilità aquiliana è sempre solidale nei confronti del soggetto passivo dell'illecito e quindi ciascuno degli obbligati è tenuto a risarcire l'intero danno (Cass. 14 marzo 1991, 355) ed ogni questione relativa al grado della colpa e all'entità del risarcimento dovuto da ciascuno dei coobbligati può assumere rilievo solo nei rapporti tra i danneggianti, ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento (Cass. n. 620\1995).

Ne discende che il Comune, laddove abbia interesse, può esercitare azione di rivalsa nei confronti dei genitori onde far valere anche la loro responsabilità e ottenere quindi che il peso economico dell'esborso. Non ha quindi rilievo in questa sede fare luogo alla

6 

graduazione della responsabilità tra i coautori dell'illecito posto che la responsabilità è sempre solidale nei confronti del danneggiato.

In ordine all'entità del risarcimento dovuto va detto quanto segue.

Il nominato CTU ha accertato che l'attrice ha riportato una frattura spiroide diafisaria scomposta dell'omero, con nesso eziologico accertato, un danno biologico complessivo pari al 7%, ed una invalidità temporanea totale di gg. 30, e successivamente parziale al 50% di giorni 60, e al 25% per i successivi giorni 30. Congrua le spese mediche documentate

Orbene le conclusioni alle quali è pervenuto il nominato CTU, nella valutazione complessiva del danno al 7% sono pienamente da condividere - in quanto prive di contraddizioni di ordine logico o scientifico, sorrette da congrue indagini cliniche e adottate sulla base della documentazione medica versata in atti - in ordine al nesso di causalità tra l'incidente e la lesione, e alla quantificazione percentuale del danno permanente e temporaneo riportato, e comunque la valutazione del danno complessivo riportato al 7% questo giudice ritiene congrua

Nel caso di specie, trattandosi di c.d. microlesioni, per la commisurazione e liquidazione del danno biologico, non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per determinare il valore biologico dell'uomo, deve operarsi con criteri equitativi. In applicazione della TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA' (Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata all'anno in corso (D.M. del 20/6/2014 pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4/7/2014.) considerata l'età del minore (anni 15), l'entità del danno biologico (7%) il danno totale è pari ad euro 13.454,99.

Nessun altro importo a titolo di danno non patrimoniale va considerato, in assenza di prova specifica fornita sul danno esistenziale (cfr Suprema Corte n. 26972 del 11 novembre



2008 (da cui non si può prescindere in questa sede) . determinazione dell'unitario danno non patrimoniale, si debba comunque pervenire, nell'ambito di una liquidazione necessariamente equitativa, facendo uso, per la determinazione del danno alla salute, anzitutto dei parametri propri della determinazione del danno biologico - inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - e dei criteri (costantemente seguiti da questo Tribunale) e condivisi da molte pronunzie della Corte di Cassazione in materia. Infatti , la Suprema Corte ha condivisibilmente evidenziato che "è compito del Giudice accertare l'effettiva (e reale) esistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate" (così la recentissima Cass. SEz UNITE 26975/2008). Va sottolineato, in conformità a quanto ripetutamente affermato dalla migliore giurisprudenza deve, peraltro sottolinearsi che , in " subjecta materia", va evitata un'inutile duplicazione, ingiustamente locupletativa, dei danni da risarcirsi, all'uopo venendo meno, in carenza di rigoroso supporto probatorio, il discrimine rispetto alla liquidazione già operata sotto la voce del danno biologico (cfr. in tal senso la stessa ormai nota, Corte Cost. n. 184 del 1986 e l'elaborazione concettuale che ha portato al riconoscimento giuridico della risarcibilità del danno alla salute; vedasi Cass. 3260/93, che ha correttamente ricondotto il pregiudizio incidente sulla capacità lavorativa generica nell'alveo del danno biologico, in forza dell'ambito contenutistico ad esso pertinente e come innanzi delineato; cfr anche Cass. 23918/2006).

Del resto la patologia non grave riportata dal minore per effetto della caduta e l'entità dei postumi - che hanno dato luogo ad un lesione di tipo micropermanente - in uno alla mancanza di alcuno specifico elemento di prova inducono a



ritenere che l'unitario danno non patrimoniale sofferto dal minore sia adeguatamente ristorato con il ristoro del danno alla salute.

Poiché le componenti del danno sono state stimate con riferimento ai valori punto determinati nell'anno 2014 (D.M. del 20/6/2014 pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4/7/2014) le somme sopraindicate dovranno essere riportate alla data del fatto, depurandole della rivalutazione monetaria , al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione mediante calcolo degli interessi legali, che, secondo la Suprema Corte, debbono conteggiarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione. L'incremento progressivo, al fine degli interessi, può determinarsi mediante capitalizzazione annuale .

pt La somma ^{*indicata*} di euro va devalutata, quindi, alla data del sinistro (4.1.2009) , e sull'importo ottenuto vanno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr quanto disposto da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n. 1712) . IL danno quantificato per la parte attrice è stato infatti stimato con riferimento ai valori punto determinati nell'anno 2014 , e quindi , deve essere riportata alla data del fatto, depurandola della rivalutazione monetaria . Si ottiene , previa devalutazione della somma sopraindicata di 13.454,99 , l'importo di euro 12.276,45 . Spettano anche le spese mediche pari ad euro 311,00 (rivalutate ad oggi euro 377,99) . Il danno totale è quindi pari ad euro 12. 654,00 (euro 12.276,45 +377,99=12. 654,00) .

Considerato il concorso di colpa del minore al 40 % , in definitiva, spetta alla parte attrice, nella qualità, l'importo di euro 7592,00 (pari al 60 % di euro 12. 654,00) .

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite deve tenersi conto del fatto che il convenuto non ha fornito alcuna prova di aver offerto all'attore , prima

dell'introduzione del presente giudizio alcuna somma a titolo di risarcimento del danno per lesione dell'integrità psico-fisica. Ne consegue che il convenuto, con tale comportamento, ha costretto la parte attrice ad adire l'autorità giudiziaria. Tuttavia, la esagerata quantificazione del danno biologico contenuta in atto di citazione ed il riconosciuto concorso di colpa in capo all'attrice induce lo scrivente alla compensazione di un terzo delle spese processuali, e la condanna del convenuto Comune al pagamento dei residui due terzi, che si liquidano come in dispositivo.

A carico del convenuto Comune vanno poste integralmente le spese di CTU, comunque necessarie per la quantificazione del danno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 772-2011 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa:


1) dichiara che l'incidente per cui è causa è ascrivibile alla colpa concorrente del minore Ingiamo Francesco, in misura pari al 40 %, e del convenuto Comune di Palma di Montechiaro, nella misura del 60 %; per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto Comune di Palma di Montechiaro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Ingiamo Rosario e Tannorella Maria, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Ingiamo Francesco, della somma complessiva di euro 7.592,00; con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di deposito di questa sentenza al soddisfo;

2) compensa per un terzo le spese del giudizio tra la parte attrice ed il convenuto Comune di Palma di Montechiaro, e pone a carico di quest'ultimo i restanti due terzi delle spese stesse, che si liquidano, per tali 2/3, in euro 300,00 per spese vive, ed euro 2200,00 per compensi, oltre IVA e C.A. ed accessori come per legge;

3) condanna inoltre il convenuto Comune al pagamento delle spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, ed anticipata dalla parte attrice.


Così deciso in Agrigento il giorno 15.10.2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Concetta VIRGA



IL GIUDICE


(Marco Salvatori)



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Depositato in Cancelleria

IL 15 OTT 2014

Il Direttore Amministrativo
Concetta VIRGA



sent. n. 1461/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quanto ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di AVV. A. VAIANELLA per uso esecuzione forzata - in corso di registrazione.

Agrigento, li 3. 11. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


F. To
SANDRO FANARA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESECUTIVO SI COMPONE DI N. 11 12 FACCIATE COMPRESA LA PRESENTE.

APPLICATE MARCHE DA BOLLO SULL'ORIGINALE DELL'ATTO O DELL'ISTANZA PARI AD EURO € 14,73 X 3

AGRIGENTO, LI 3. 11. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



OFFICIALS
OFFICIALE GI

UFFICIO UNICO NOTIFICHE, ESECUZIONI E PROTESTI
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014, il giorno _____ del mese di _____, a richiesta come in atti, io Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Agrigento, ho notificato il suesteso atto, a

1. **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, in persona del Suo Sindaco pro tempore, con sede in Palma di Montechiaro, Via Fiorentino n. 89, mediante consegna di copia a mani di


A mani dell'impiegato addetto alla ricezione
degli atti Sig. M. C. Cacciato

PALMA DI MONTECHIARO, 12/11/14.

Dott. Tommaso Riccobeni
UFFICIALE GIUDIZIARIO

2. **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, in persona del Suo Sindaco pro tempore, e per Esso al suo procuratore costituito, **Avv. Cacciato Fabio Giuseppe**, elettivamente domiciliato in Palma di Montechiaro, Corso Odierna n. 448, mediante consegna di copia a mani di

14034



Strumentario BookShop Avvocato Blog

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS

CASI CONCRETI

AVVOCATI AL CONFRONTO

PER PROBLEMI

STRUMENTARIO

BOOKSHOP

MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet

Mi piace

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI

Data iniziale: 15-10-2014
Data finale: 15-12-2014
Capitale iniziale: € 7.592,00 pari a L.14.700.162

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi
Interessi = $(C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
15-10-2014	15-12-2014	1%	61	€ 7.592,00	€ 12,69

Totale interessi (S.E.O.): € 12,69
pari a L.24.567

Capitale +interessi (S.E.O.): € 7.604,69
pari a L.14.724.729

NUOVO CALCOLO

STAMPA

BOOKMARKA NELLA MYPAGE

più di 1000
aspiranti avvocati
hanno già scelto
Correggimi

ZURICH connect

Proteggi la tua casa e i beni più cari a partire da 59€

Fai tutto dove e quando vuoi!

Salvo premio famiglia 5%

SALVA ORA IL PREVENTIVO IN SOLI 3 MINUTI

PEC

PROT. N. 34975

DEL 18/11/2014

STUDIO LEGALE
AVV.TO VINCENZO MULA
Via P.L. da Palestrina n. 50
92021 Aragona

Cod. Fisc. MLUVCN71H04A089C
P.IVA: 02270960848

SPECIFICA DI PROCURATORE PROCEDIMENTO PROMOSSO DA INGIAIMO ROSARIO E TONNORELLA MARIA CONTRO IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO.
TRIBUNALE DI AGRIGENTO - R. G. 772/11 – SENT. N. 1461/14.

DESCRIZIONE	NON IMP.	IMP.
COMPESI LIQUIDATI		€ 2.200,00
SPESE LIQUIDATE	€ 300,00	
SPESE CTU	€ 350,00	
Totale	€ 650,00	€ 2.200,00
SPESE RILASCIO N. 3 COPIE SENT. CON FORMULA ESECUTIVA	€ 44,19	
SPESE NOTIFICA	€ 30,94	
TOTALE	€ 725,13	€ 2.200,00
Totale compensi		€ 2.200,00
Rimborso forfetario spese generali 15%		€ 330,00
Totale		€ 2.530,00
TOTALE IMPONIBILE		€ 2.530,00
CPA 4%		€ 101,20
Totale		€ 2.631,20
Totale		€ 2.631,20
Iva 22%		€ 578,86
Totale		€ 3.210,06
Spese		€ 725,13
Totale		€ 3.935,19
SORTE CAPITALE		€ 7.592,00
TOTALE DIRITTI, ONORARI E SPESE COMPRESSE IVA, CPA E R.F.		€ 3.935,19
TOTALE DA LIQUIDARE		€ 11.527,19

CON INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLA DATA
DI DEPOSITO DELLA SENTENZA AL SODDISFO.

CON INVITO AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRO DI € 228,00.

Avv. Vincenzo Mula

Dott. Franca Arculeo
RGLTNC 54D52 6273W - IVA 01943440840
Via Mazzini 104.b - 92100 Agrigento

RICEVUTA 05
Agrigento 28 Gennaio 2013

INGIAIMO FRANCESCO
Via Martiri della Libertà 9 Palma di Montechiaro
NGMFNC94P29E573X

Descrizione della prestazione.
CTU Giudice di Agrigento

		C 290,00	(B)
Totale		C 290,00	
I.V.A. 21%	290,00	60,90	
Sommano		C 350,90	
a detrarre			
ritenuta d'acconto 20%			
Importo netto		C 350,90	
Spese		-	
Marca da bollo		-	
IMPORTO da liquidare		C 350,90	

Imposta di
bollo assolta
con ritenute


(Dott. Franca Arculeo)

B. Prestazione soggetta ad IVA.

* In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad aprire il pannello con l'importo come importo della ritenuta di acconto sul fisco elettronico.



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO	PROV.
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE	

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) **T X E 2 0 1 4 7 1 0 0 1 0 7 3 0 9**

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
SESSO M o F	COMUNE (o altro esito) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
SESSO M o F	COMUNE (o altro esito) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
T X E		<input type="checkbox"/>	R G	2 0 1 4 0 0 1 S C 0 0 0 0 0 1 4 6 1 0
espresso	sub. codice (*)			Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
1 0 9 T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	228,00	
		228,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTOVENTOTTO/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO
DEL COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLA POSTE

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAR/SPORTELLO

--

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 02 del 14/01/2015

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione: **Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sig.ri Ingiaimo Rosario e Tannorella Maria Sentenza n° 1461/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento.**

Il giorno 14/01/2015, alle ore 16:30, presso la sede del Comune di Palma di Montechiaro (AG), si è riunito l'Organo di revisione con la presenza dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|------------|----------|
| a) dott. Fortunato Pitrola | Presidente | presente |
| b) dott.ssa Gisella Taormina | Componente | presente |
| c) dott.ssa Danila Nobile | Componente | presente |

per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n° 06 del D.Lgs. n° 267/2000.

Si prende in esame la proposta di deliberazione segnata in oggetto, la quale risulta munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi funzionari;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata,

si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente come oggetto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sig.ri Ingiaimo Rosario e Tannorella Maria Sentenza n° 1461/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. F. Pitrola

Il Componente
dott.ssa G. Taormina

Il Componente
Dott.ssa D. Nobile

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
Salvatore Messinese



IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa. Concetta Giglia

Margherita Barbelli



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE